



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**

**dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)**

**dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)**

**dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)**

*(V. Stampato Camera n. 939)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 28 marzo 2023*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 marzo 2023*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina

## INDICE

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	10

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2023, N. 16

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), dopo le parole: « 7.000 posti » sono inserite le seguenti: « e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023 » e le parole: « dei requisiti di servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti dei servizi »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « comma 1, lettera b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*alla lettera c), le parole: « si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, », la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno »;*

*al comma 3, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;*

*al comma 4, dopo le parole: « nei centri » sono inserite le seguenti: « e nelle strutture »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: « risultanti al sistema » sono sostituite dalle seguenti: « risultanti nel Sistema », le parole: « per fronteggiare il quale » sono sostituite dalle seguenti: « , per far fronte ai quali » e le parole: « con modificazioni dalla legge 20 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni, dalla legge 20 maggio »;*

*al secondo periodo, le parole: « fabbisogno sanitario standard » sono sostituite dalle seguenti: « fabbisogno sanitario nazionale standard »;*

*al comma 7, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

*« Art. 1-bis. – (Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina) – 1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023 ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole: « 2022/382 del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « 2001/55/CE del Consiglio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».*

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*« Art. 2-bis. – (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario) – 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: “4 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023” ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 4, le parole: « articolo, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « articolo si provvede ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, la parola: « volume » è sostituita dalla seguente: « numero » e le parole: « Sistema nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « sistema nazionale ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 44 del » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 44 del codice di cui al »;*

*al comma 2, lettera a), le parole: « degli importi » sono sostituite dalle seguenti: « degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi »;*

*al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Commissioni parlamentari » sono inserite le seguenti: « competenti per materia e per i profili finanziari ».*

*All'allegato 1:*

*alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: 17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, la parola: « Organismi » è sostituita dalla seguente: « Organi »;*

*alla rubrica: Ministero delle imprese e del made in Italy, voce: 5.2. Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, la parola: « Radiodiffusione » è sostituita dalla seguente: « Radiodiffusione »;*

*alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, le parole: « finanziamento spesa sociale » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamento nazionale spesa sociale »;*

*alla rubrica: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, voce: 1.4. Promozione della pace e della sicurezza internazionale, le parole: « e della sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « e sicurezza »;*

*alla rubrica: Ministero dell'istruzione e del merito, voce: 1. istruzione scolastica, la parola: « istruzione » è sostituita dalla seguente: « Istruzione »;*

*alla rubrica: Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti, le parole: « dell'Infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture ».*

*Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina »;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure in tema

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

---

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la protezione civile e le politiche del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Articolo 1.

*(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:

a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e dai

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

*(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)*

1. *Identico:*

a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti **e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023**, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata



(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;

*b*) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;

*c*) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**Art. 1.**

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti **dei** servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;

*b*) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;

*c*) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede **secondo i criteri previsti** dall'articolo 1, **comma 2**, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro **quarantacinque** giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari in-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 1.

2. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la modulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**terni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento *pro quota* delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.**

2. *Identico.*

3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, **previsto dall'articolo 44 del codice di cui al** decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri **e nelle strutture** di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023..

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.

6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare il quale sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

5. *Identico.*

6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti **nel Sistema** tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per **far fronte ai quali** sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario **nazionale standard** per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 1-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**Articolo 1-bis.**

*(Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina)*

**1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023.**

Art. 2.

**Articolo 2.**

*(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)*

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

**Articolo 2.**

*(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)*

1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

(*Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina*)

1. All'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « il rimborso dei costi sostenuti » sono sostituite dalle seguenti: « un contributo per i costi sostenuti »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023 » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**Articolo 2-*bis*.**

**Art. 2-*bis*.**

(*Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario*)

**1.** All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: « 4 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 3.

**Art. 3.**

(*Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024.

3. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

Articolo 4.

(*Commissione nazionale per il diritto di asilo*)

1. In considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4.

(*Commissione nazionale per il diritto di asilo*)

1. In considerazione dell'eccezionale **numero** di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del **sistema** nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Re-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

(*Disposizioni finanziarie*)

Art. 5.

1. Il Fondo per le emergenze nazionali, **previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1**, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.

2. *Identico:*

a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli **stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi** indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) *identica.*

3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari **competenti per materia e per i profili finanziari** per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,



(Segue: *Testo del decreto-legge*)

**Art. 5.**

sta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**Art. 6.**

Articolo 6.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 2023

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.

4. *Identico.*



(Segue: *Testo del decreto-legge*)

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**Art. 6.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Allegato n. 1.

*(Articolo 5)**(Importi in euro in termini di competenza e cassa)*

Stato di previsione	2023
Missione/Programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	51.888.800
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	51.888.800
7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)	40.000.000
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	40.000.000
17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	20.000.000
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	20.000.000
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	
5. Comunicazioni (15)	4.000.000
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	4.000.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	10.000.000
3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	10.000.000
Ministero della giustizia	
1. Giustizia (6)	20.000.000
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	20.000.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	20.000.000
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	7.000.000
1.4 Promozione della pace e <b>della</b> sicurezza internazionale (6)	7.000.000
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6.000.000
Ministero dell'istruzione e del merito	
1. istruzione scolastica (22)	15.000.000
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	1.500.000
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	13.500.000
Ministero dell'interno	
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	8.700.000
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	8.700.000
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	10.000.000
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	10.000.000
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	15.000.000
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	15.000.000

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Allegato n. 1.

(Articolo 5)

(Importi in euro in termini di competenza e cassa)

Stato di previsione	2023
Missione/Programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	51.888.800
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	51.888.800
7. Competitività e sviluppo delle imprese (11)	40.000.000
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	40.000.000
17. <b>Organi</b> costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	20.000.000
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	20.000.000
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	
5. Comunicazioni (15)	4.000.000
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di <b>Radiodiffusione</b> e Postali (8)	4.000.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	10.000.000
3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento <b>nazionale</b> spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	10.000.000
Ministero della giustizia	
1. Giustizia (6)	20.000.000
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	20.000.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	20.000.000
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	7.000.000
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	7.000.000
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	6.000.000
Ministero dell'istruzione e del merito	
1. <b>Istruzione</b> scolastica (22)	15.000.000
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	1.500.000
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	13.500.000
Ministero dell'interno	
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	8.700.000
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	8.700.000
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	10.000.000
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	10.000.000
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	15.000.000
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	15.000.000

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti	
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.000.000
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.000.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	10.000.000
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	5.000.000
Ministero dell'università e della ricerca	
1. Ricerca e innovazione (17)	7.500.000
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	7.500.000
Ministero della difesa	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	15.000.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.000.000
Ministero della cultura	
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	8.000.000
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	5.000.000
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	3.000.000
Ministero del turismo	
2. Turismo (31)	5.000.000
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	5.000.000
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	5.000.000
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	5.000.000
Ministero della salute	
1. Tutela della salute (20)	1.500.000
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	1.500.000
TOTALE	276.588.800

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Ministero <b>delle infrastrutture</b> e dei trasporti	
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	20.000.000
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	5.000.000
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	10.000.000
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	5.000.000
Ministero dell'università e della ricerca	
1. Ricerca e innovazione (17)	7.500.000
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	7.500.000
Ministero della difesa	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	15.000.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.000.000
Ministero della cultura	
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	8.000.000
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	5.000.000
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	3.000.000
Ministero del turismo	
2. Turismo (31)	5.000.000
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	5.000.000
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	5.000.000
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	5.000.000
Ministero della salute	
1. Tutela della salute (20)	1.500.000
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	1.500.000
<b>TOTALE</b>	<b>276.588.800</b>





€ 2,00